

FILCA
LOMBARDIA



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
COSTRUZIONI
E AFFINI

CISL

STATUTO
della Federazione
FILCA CISL Regionale della Lombardia

*Approvato al XII Congresso Filca Lombardia
con recepimento modifiche
presentate e votate al
XVIII Congresso Confederale CISL
28 giugno – 1 luglio 2017*

*presentate e votate al Consiglio Generale
FILCA CISL Nazionale
16 - 17 ottobre 2017*

Approvato nel
Consiglio Generale del 22 dicembre 2017
Svolto a Timoline (BS)

Art. 1		
Costituzione		pag. 2
Art. 2		
Sindacati Territoriali		pag. 2
Art. 3		
Poteri e funzioni		pag. 2
Art. 4		
Articolazioni della Federazione Regionale		pag. 2
Art. 5		
Organi		pag. 3
Art. 6		
Il Congresso Regionale		pag. 3
Art. 7		
Congresso straordinario		pag. 3
Art. 8		
Consiglio generale Regionale		pag. 3
Art. 9		
Comitato Esecutivo Regionale		pag. 4
Art. 10		
Segreteria Regionale		pag. 4
Art. 11		
Il Collegio Sindacale Regionale		pag. 5
Art. 12		
Incompatibilità delle cariche		pag. 5
Art. 13		
Patrimonio		pag. 5
Art. 14		
Scioglimento della Federazione		pag. 6
Art. 15		
Modifiche allo Statuto		pag. 6
Art. 16		
Applicazione del regolamento attuativo.....		pag. 6
Art. 17		
Adeguamenti statutari		pag. 7

Art. 1 - Costituzione

È costituita la Federazione Sindacale Regionale della Lombardia, in applicazione dell'art. 28 dello Statuto della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed affini (FILCA).

La Federazione Regionale è una articolazione della Federazione Nazionale di cui segue i principi e gli scopi esposti nell'art. 2 dello Statuto Federale.

Art. 2 - Sindacati Territoriali

Fanno parte della Federazione sindacale Regionale i sindacati Territoriali.

Art. 3 - Poteri e funzioni

1. Raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;
2. Coordina e assiste l'attività politica ed organizzativa dei Sindacati territoriali FILCA;
3. Collabora con le strutture territoriali per l'elaborazione dei piani organizzativi di loro competenza, per definire le previsioni economiche finalizzate all'ottimizzazione delle risorse;
4. Assume la responsabilità politica del tesseramento e delle attività di servizio agli iscritti nei confronti della Federazione Nazionale;
5. La Federazione Sindacale Regionale esercita le funzioni e i poteri suesposti secondo le modalità previste dal regolamento attuativo Regionale;
6. Istituisce l'anagrafe degli iscritti su base regionale;
7. Gestisce, all'interno delle regole e delle norme deliberate dagli organismi nazionali e regionali la politica degli enti bilaterali;
8. Raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a livello regionale garantendo l'omogeneità della gestione amministrativa;
9. Verifica l'andamento dei flussi finanziari provenienti dalle Casse Edili, sia del livello Territoriale che Nazionale;
10. Coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite e cooperative;
11. Promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri di base, attraverso attività corsali e seminariali;
12. Concorre alla promozione e alla gestione delle iniziative formative dei quadri e dei dirigenti Territoriali secondo i deliberati dell'Esecutivo Nazionale;
13. Opera per un'efficace circolazione delle informazioni sull'attività della Categoria;
14. Rappresenta la Federazione nei confronti degli Organi Regionali pubblici e delle Organizzazioni Regionali imprenditoriali;
15. Stipula accordi su base regionale per i settori e le categorie inquadrati nella Federazione;
16. Definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale, per i comparti di competenza in raccordo con la Federazione Nazionale e la USR.

Art. 4 - Articolazioni della Federazione Regionale

La Federazione sindacale Regionale si articola in sindacati Territoriali; agli stessi compete la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Federazione sindacale Regionale e della Federazione Nazionale.

I sindacati Territoriali possono articolarsi in sezioni zonali per esigenze di funzionalità.

La Federazione sindacale Regionale è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello Regionale.

A tale scopo essa promuove il più ampio confronto tra le varie strutture; alla stessa spetta, in via esclusiva, il potere di deliberare azioni di sciopero categoriale a livello Regionale.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Federazione sindacale Regionale:

- a) Il Congresso Regionale;
- b) Il Consiglio Generale Regionale;
- c) Il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) La Segreteria Regionale;
- e) Il Collegio dei sindaci Regionale.

Art. 6 - Il Congresso Regionale

- È il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale Regionale, e vi partecipano Sindacati Territoriali in regola con il tesseramento;
- È costituito dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali o dai delegati di base quando il Congresso Regionale si svolge in un'unica istanza congressuale nel numero derivante dai coefficienti fissati dal Consiglio Generale Regionale;
- Partecipano inoltre con il solo diritto di parola i membri uscenti o subentranti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale Regionale non eletti nei Congressi Territoriali;
- Ha il compito di definire gli indirizzi politici e organizzativi della Federazione Regionale e pronunciarsi in merito agli obiettivi della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;
- Approva lo statuto della Federazione Regionale e relative modifiche;
- È convocato dal Consiglio Generale Regionale, in via ordinaria, in concomitanza del Congresso federale e di categoria;

Elegge:

- I componenti elettivi del Consiglio Generale Regionale;
- I delegati al Congresso Nazionale FILCA;
- I delegati al Congresso USR;
- Il Collegio Sindacale Regionale.

Art. 7 - Congresso straordinario

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) Dal Consiglio Generale Regionale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) A 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati Territoriali che sono responsabili della autenticità delle firme;

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art. 8 - Consiglio generale Regionale

- È l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale e organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso;
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale;
- Si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno su convocazione dell'Esecutivo Regionale che ne fissa l'ordine del giorno;

- La convocazione straordinaria può essere fatta dalla Segreteria Regionale per casi eccezionali e motivati o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Ne fanno parte:

- I membri eletti dal Congresso Regionale;
- I Segretari responsabili dei Sindacati Territoriali quando vi sono istanze congressuali territoriali;
- I membri designati dai Sindacati Territoriali se previsti dallo Statuto Regionale, secondo i criteri di rappresentatività minima di proporzionalità.

In caso di vacanza tra i membri eletti dal Congresso Regionale, subentrerà chi ha ottenuti maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

È composto da un numero complessivo di membri, fissato dal regolamento regionale di attuazione dello statuto, assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutti i Sindacati Territoriali.

La componente elettiva del numero dei membri il Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero Consiglio.

È facoltà del Consiglio Generale Regionale, di cooptare al proprio interno nuovi membri con delibera a maggioranza dei 2/3, e nella misura massima del 5% dei componenti l'organismo stesso.

Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale della Federazione Regionale, Segretario Generale del sindacato territoriale, dovesse per qualsiasi motivo non fare più parte dell'organismo, si procederà alla nomina del primo avente diritto non eletto come risultante della lista dei non eletti nel Consiglio Generale, attivandosi contemporaneamente, l'istituto della cooptazione per il nuovo Segretario Generale della Federazione.

La cooptazione di cui al comma precedente potrà essere utilizzata nel limite massimo del 5% con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 votanti del Consiglio Generale Regionale.

Elegge con votazione segreta e separata:

- Il Segretario Generale Regionale;
- I Segretari Regionali, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto Regionale;
- I componenti elettivi dell'Esecutivo Regionale, nel numero previsto dal regolamento Regionale;
- Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale e della USR, questi possono essere rimossi anche prima del termine di decadenza con maggioranza del 50% + 1.

Art. 9 - Comitato Esecutivo Regionale

Provvede all'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale Regionale.

Si riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Delibera la convocazione del Consiglio Generale Regionale.

È composto da:

- La Segreteria Regionale;
- I Segretari responsabili dei sindacati territoriali;
- I membri eletti dal Consiglio Generale Regionale.

Art. 10 - Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale:

- a) Rappresenta la Federazione sindacale Regionale nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità, degli enti, delle associazioni ed organismi della Regione;
- b) Esegue le decisioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
- c) assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organismi Regionali;
- d) Predispose i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione sindacale Regionale;
- e) Provvede agli adempimenti delegati dalla Federazione Nazionale;
- f) Predispose la relazione per il Congresso della Federazione sindacale Regionale.

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Generale, dall'eventuale Segretario Generale Aggiunto e dai Segretari nel numero massimo di componenti previsto dal regolamento attuativo del presente Statuto.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione sindacale Regionale nei confronti di terzi e dei pubblici poteri.

La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

Art. 11 - Il Collegio Sindacale Regionale

Provvede al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale e dei Sindacati Territoriali della Regione ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Regionale e dell'Esecutivo Regionale con il suo presidente a titolo consultivo, e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo agli organi regionali.

Le modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste dall'art.24 dello statuto Federale Nazionale.

Art. 12 - Incompatibilità delle cariche

È incompatibile la carica di Segreteria Confederale, di USR o UST, con quella di consigliere nazionale della FILCA. Le cariche sindacali direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro sono incompatibili a qualsiasi livello con:

- a) Il mandato parlamentare, nazionale e europeo, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di circoscrizione e di quartiere comunque denominate e le relative candidature;
- b) Le cariche esecutive e direttive dei partiti, movimenti politici ed associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale a qualsiasi livello.

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme del presente articolo gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive.

Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono quelli definiti nello Statuto e nel Regolamento di attuazione della CISL Confederale.

La carica di Segreteria della Federazione sindacale Regionale è incompatibile con quella di Segretario di UST, USR e Confederazione, nonché con quella di Segretario della Federazione Nazionale.

È inoltre incompatibile con quella di Segretario del sindacato Territoriale, se svolta a tempo pieno.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Finché esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

La Federazione Regionale risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

La Federazione Regionale o le Federazioni Territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Regionale, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 14 - Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione Regionale può essere pronunciato solamente dal Congresso Regionale a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Regionale delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione. In caso di suo scioglimento per qualunque causa della Federazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso di categoria:

- Dal Congresso, dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- Dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dell'intero organismo;
- Dalle Federazioni sindacali territoriali su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale Regionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi precedenti l'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 16 - Applicazione del regolamento attuativo

La struttura regionale e quelle territoriali devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 17 - Adegamenti statutari

I sindacati Territoriali devono adeguarsi alle norme contenute nel presente Statuto; le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del collegio Nazionale dei probiviri.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e del regolamento Federale, anche per analogia. Le norme in contrasto con lo Statuto Federale sono nulle.